

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 256/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Franco Massi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PESCINA VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO 30.6.2009 INFLITTA AL SIG. PINCHI GIULIO SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OFF CATANZARO/PESCINA V.G. DEL 7.6.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 179/DIV dell’8.6.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Pescara Valle del Giovenco di Pescara (L’Aquila) riduce la sanzione dell’inibizione fino al 20.6.2009 compreso.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 Giugno 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete